

TITOLO XI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRETTORE ED ALLA DIRIGENZA

CAPO I
DIRETTORE

Art. 92 - Conferimento dell'incarico di direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, fra soggetti in possesso del diploma di laurea di secondo livello e di almeno 3 anni di esperienza professionale in ruoli manageriali.
2. La nomina deve essere preceduta da domanda di assunzione sulla base di avviso idoneo che deve essere comunque pubblicato all'Albo dell'Azienda, dei comuni dell'ambito primario dello Statuto e sul sito internet dell'UPIPA e dell'Azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro 60 giorni dalla data del suo insediamento, al conferimento dell'incarico di direttore.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rinnovabile.
5. Il Direttore uscente esercita comunque le sue funzioni fino alla sostituzione effettiva.
6. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatte salve le prestazioni di cui al titolo V del presente Regolamento.
L'incarico di direttore determina, per i dipendenti delle Aziende, della Regione e delle Province Autonome, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto.

Art. 93 - Incarico di direttore in forma associata

1. L'Azienda può affidare l'incarico di direttore in forma associata con altre Aziende mediante la stipula di apposita convenzione.
2. La convenzione definisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del direttore nelle varie Aziende, il trattamento economico ed i criteri di riparto della spesa derivante da ciò ed individua i requisiti e le modalità di conferimento in caso di diversa disciplina regolamentare delle Aziende interessate.
3. Il conferimento dell'incarico di direttore in forma associata avviene con riferimento alla modalità dell'art. 92, fatto salvo il conferimento dell'incarico a direttore in servizio presso altra Azienda.

Art. 94 - Rapporto direttore - dirigenti

4. Il direttore è preposto alla direzione e sovrintende alla gestione dell'Azienda.
5. In particolare, il Direttore:
 - svolge tutte le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti;
 - decide sui conflitti di attribuzione tra i dirigenti;
 - valuta il periodo di prova dei dirigenti;
 - presiede il nucleo di valutazione della dirigenza, ove esistente;
 - svolge compiti di propulsione dell'attività amministrativa dei dirigenti e in caso di necessità dovuta a loro inerzia ne esercita i poteri in via sostitutiva.

Art. 95 - Sostituzione del direttore

1. In caso di assenza temporanea o impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine al provvedimento da assumere, le funzioni di sua competenza sono esercitate da un funzionario individuato dal Consiglio di Amministrazione tra i dipendenti dell'Azienda o di altra amministrazione pubblica esperti in materia di aziende.

Art. 96 - Revoca dell'incarico di direttore

1. L'incarico di direttore è revocato in caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di Amministrazione, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata, nei casi previsti dagli strumenti di controllo interno, dai Contratti collettivi e dal Codice Civile.